MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE E IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 1

L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 27 settembre 1994, non più in vigore dal 27 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale-552-1994/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it